

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Ubaldo PERFETTI    | Presidente f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Segretario f.f. |
| - Avv. Paolo BERRUTI      | Componente      |
| - Avv. Stefano BORSACCHI  | “               |
| - Avv. Carla BROCCARDO    | “               |
| - Avv. Federico FERINA    | “               |
| - Avv. Fabio FLORIO       | “               |
| - Avv. Bruno GRIMALDI     | “               |
| - Avv. Enrico MERLI       | “               |
| - Avv. Aldo MORLINO       | “               |
| - Avv. Claudio NERI       | “               |
| - Avv. Andrea PASQUALIN   | “               |
| - Avv. Bruno PIACCI       | “               |
| - Avv. Michele SALAZAR    | “               |
| - Avv. Ettore TACCHINI    | “               |

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso presentato dall'avv. A.F. avverso la decisione emessa in data 31.03.2011, depositata il 08.06.2011, notificata il 16.06.2011, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il ricorrente, avv. A.F., è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. V. C.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Ettore Tacchini;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

inteso il ricorrente il quale si riporta al ricorso ;

inteso il difensore del ricorrente il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **FATTO**

Con atto depositato il 4 luglio 2011 l'avv. F. ricorre avverso la decisione 31 marzo 2011 con la quale il COA di Sassari ha applicato la sanzione dell'avvertimento sulla base del seguente capo di incolpazione: "violazione dell'art.20 del Codice Deontologico per avere, nella redazione di un atto difensivo e, segnatamente, dell'atto di impugnazione avverso la sentenza n.51/2009 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania l'11 febbraio 2009, in causa nella quale erano attori gli avv.ti F. P. e E. A., usato espressioni sconvenienti ed offensive quali: *-leggendo la parte motiva, si ha la netta sensazione che il giudice abbia cercato, in tutti i modi, di dare fondamento logico ad una decisione desiderata e già presa; -le motivazioni poste a supporto del dispositivo sono, infatti, talmente scoordinate e contraddittorie sì da ingenerare nel lettore il fondato dubbio che esse siano state confezionate non già in conformità all'effettiva valutazione giuridica dei fatti di causa, quanto piuttosto, per spiegare al lettore una decisione altrimenti giustificabile; -i testimoni...mal ricordando le istruzioni ricevute; -le dichiarazioni rese da M. A. G. e R. G., stante la loro qualità di lavoratrici dipendenti degli appellati, inevitabilmente sottoposte ai ricatti e ai condizionamenti degli stessi;-in presenza di prove...di efficacia probatoria assai più consistente di prove testimoniali confezionate ad arte*".

Il procedimento trae origine dall'esposto 21 dicembre 2009 nel quale gli avvocati P. e A., parti private nell'ambito di un procedimento che si concludeva con esito per loro favorevole dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, lamentavano il contenuto sconveniente e offensivo dell'atto di appello proposto dalle parti soccombenti, avv. F. e avv. S., davanti alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari.

Atto che travalicava i limiti della convenienza, della dignità, e del decoro a cui devono ispirarsi gli atti di parte, ma anche i limiti della critica funzionale alle esigenze difensive.

Il COA di Sassari trasmetteva copia dell'esposto agli avvocati F. e S..

L'avv. F. rivendicava la sua attività professionale cinquantennale illibata e integra, negava il contenuto offensivo e denigratorio dell'impugnazione sopradetta, evidenziava che le censure rilevate con l'esposto non riguardavano gli avvocati ma esclusivamente la sentenza di primo grado e l'operato del giudice che l'aveva emessa e che il contenuto dell'atto era mero esercizio del diritto dovere di difesa del proprio cliente.

Il COA di Sassari apriva il procedimento disciplinare con l'incolpazione sopra riportata. L'incolpato, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare, confermava le proprie difese e la volontà di porgere le scuse agli esponenti che peraltro ribadivano la loro intenzione di mantenere fermo l'esposto.

Nella decisione il COA di Sassari, ritenuta provata la responsabilità dei due avvocati ex art.20 CDF, preso atto delle scuse da questi rivolte agli esponenti, comminava loro la sanzione dell'avvertimento, precisando che il contenuto critico delle frasi contenute nell'atto di impugnazione superava il limite della continenza, attribuendo condotte dolose al giudice e anche agli esponenti e che non poteva configurarsi alcun diritto-dovere di difesa del cliente da parte degli avvocati incolpati.

Il ricorrente deduce un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.38 RDL 1578/1933 e dell'art.3 del CDF con motivazione carente e contraddittoria: il contenuto dell'atto di impugnazione de quo non è tale da farlo apparire sconveniente ed offensivo (elemento oggettivo) e comunque, indipendentemente dalle espressioni utilizzate, non è rilevabile nella condotta del ricorrente l'animus iniurandi (elemento soggettivo).

In particolare, le espressioni utilizzate nell'atto di appello sono la manifestazione di un corretto e lecito diritto-dovere di difesa del proprio cliente e non possono essere considerate offensive in quanto ricollegate all'oggetto del giudizio nell'ambito del quale sono state adoperate al fine di evidenziare l'ingiusta decisione del giudice di primo grado.

Infine, il ricorrente si duole che, nonostante la lettera di scuse da lui inviata agli esponenti, il Consiglio non abbia tenuto conto del comportamento complessivo dell'avvocato, compiendo un vero e proprio processo alle intenzioni dell'incolpato.

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

Il COA di Sassari ha correttamente valutato le espressioni utilizzate dall'incolpato nell'atto di appello nei confronti sia delle controparti (avvocati in proprio) che del Giudice estensore della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che con quelle espressioni si sono attribuite ai soggetti predetti condotte dolose finalizzate ad ottenere una decisione favorevole: accusare l'avversario di avere influito sulle deposizioni dei testimoni istruendoli e sottoponendoli a condizionamenti e ricatti così come accusare il giudicante di avere confezionato la propria decisione sono comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale attuati utilizzando espressioni oggettivamente sconvenienti e offensive.

E' ben noto che l'avvocato, nell'ambito della propria attività difensiva, deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell'impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

E' però altrettanto noto che il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l'esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell'operato del difensore, delle controparti e del giudicante.

Infine, la condotta riparatoria dell'avv. F., rappresentata dalla ripetuta offerta di scuse, non può ridurre la portata offensiva delle espressioni contestate ed è comunque stata correttamente valutata ai fini dell'irrogazione della sanzione, contenuta nel minimo, non potendosi accogliere la tesi dell'incolpato che nella propria condotta, indipendentemente dalle espressioni usate, non fosse rilevabile l'animus iniurandi, ma, e soprattutto, come nella specie, quando le espressioni usate non si limitano ad una critica che per quanto aspra rientra nella legittima e doverosa facoltà del difensore ma riferiscono la pretesa ingiustizia della decisione ad un atteggiamento volutamente e preordinatamente ingiusto del giudicante, accusato di avere pronunciato "una decisione desiderata e già presa".

E' infatti innegabile la gravità denigratoria di una siffatta affermazione, che rappresenta il giudicante quale portatore o difensore di interessi in danno di una delle parti, minando le fondamenta dell'ineludibile principio della imparzialità del giudice; né minor valenza ingiuriosa deve attribuirsi alle espressioni usate nei confronti dei testi, la cui pretesa scarsa attendibilità poteva più correttamente essere sostenuta senza fare riferimento a indimostrati ricatti, a condizionamenti e a preventive istruzioni cui gli stessi sarebbero stati sottoposti ad opera di una controparte che l'avv. F. ben conosceva essere colleghi.

**P Q M**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 40 n. 1 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 10 giugno 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin